

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4619 del 17/09/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA BRIOO SRL. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SVOLTA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA SPERANZA NUOVA LOC. ISOLA SERAFINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4757 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po in data 26/04/2021, acquisita al prot. Arpae n. 64659 in pari data, è stata presentata dalla Ditta BRIOO Srl, con sede legale a Pegognaga (MN), Via Nazario Sauro n. 2,(P.Iva 02206600203) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di allevamento intensivo di suini svolta nello stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Speranza Nuova, Loc. Isola Serafini, per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Atteso che:

- con nota prot. n. 88232 del 04/06/2021 è stata richiesta documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota prot. Arpae n. 98427 del 23/06/2021 è stata acquisita la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 104969 del 05/07/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 ed è stata contestualmente richiesta la documentazione integrativa;
- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po in data 20/7/2021, assunta al prot. Arpae n. 113252 in pari data, è stata acquisita la documentazione integrativa;
- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po in data 26/07/2021, assunta al prot. Arpae n. 116725 in pari data, sono state acquisite le integrazioni volontarie;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, (rif. Attività n.18 del 10/09/21 - Sinadoc n. 12974) dal quale risulta che:

- l'intervento riguarda la riduzione della capacità produttiva dell'allevamento a seguito della chiusura di una stalla e della riduzione del numero di animali allevabili, calcolati sulla base dei contenitori di liquame disponibili in azienda;
- l'impianto in esame era autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Piacenza il 16/12/2010 con D.D. n. 2649, volturata alla ditta Brioo Srl il 27/6/2013 con D.D. 1236, per la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo di suini da svolgersi nell'installazione in oggetto, in quanto il numero di posti suini dell'impianto risultava superiore a 2000 (punto 6.6 b - All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006);
- come previsto dalla circolare della Regione Emilia Romagna del 6/3/2006 prot. n. AMB/AAM/06/22452, essendo i contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici sono inferiori a quanto necessario al contenimento dei liquami prodotti dalla potenzialità massima dell'impianto, il Gestore ha proposto una riduzione volontaria della capacità produttiva dell'allevamento;
- il punto 1.2.4.2 della suddetta circolare "*Benessere animale e capienze ridotte volontarie*" fornisce le seguenti indicazioni: "Se un allevatore vuole anticipare la normativa sul benessere animale o si impegna a mantenere una capienza massima inferiore a quella potenziale, mettendo in atto modifiche strutturali (es. eliminazione di gabbie o box), l'autorità competente può valutare se la richiesta è ragionevole e accettarla o meno. Se la riduzione viene ritenuta strutturale e non meramente gestionale può essere accettata, ferma restando la facoltà della Provincia di sottoporre l'allevamento a specifiche azioni di vigilanza e controllo nell'ambito delle proprie competenze sulle singole normative di settore."
- la nota datata 06/03/2020 del Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna, acquisita al prot. Arpae n. 37874 del 09/03/2020 avente ad oggetto "*nota AIA n. 1/2020. Modalità di valutazione di richieste di riduzione della capacità massima di allevamento per le installazioni AIA della categoria 6.6 - allevamento intensivo di pollame o di suini*", fornisce ulteriori specificazioni circa il corretto inquadramento normativo che può essere adottato dai Gestori degli allevamenti che decidono di ridurre la capacità produttiva dell'impianto;
- sulla base dei dati relativi alla dimensione dei contenitori di stoccaggio dei liquami, sino ad ora dichiarata, in attesa di poter definire mediante perizia giurata gli effettivi dati corretti, il proponente ha effettuato i calcoli per verificare l'adeguatezza strutturale dell'azienda utilizzando, in via cautelativa, le dimensioni inferiori;
- il proponente ha richiesto di poter utilizzare le fosse sottofessurate contenute nel Capannone A (dismesso) per il contenimento dei liquami prodotti ma non è stata presentata debita perizia attestante la perfetta tenuta dei bacini. Ha inoltre individuato un ulteriore contenitore disponibile precedentemente non menzionato (vasca Z);
- con la dismissione del capannone A (rif. Tavola "planimetria generale") e con l'adozione volontaria di Superfici Utili di Stabulazione (S.U.S.) superiori ai minimi di legge, il numero di posti suini massimi allevabili risulta essere di 1206 capi da ingrasso (peso medio 90 kg) corrispondenti a 108,5 tonnellate di peso vivo;
- al momento della presentazione dell'istanza la Comunicazione di utilizzo agronomico n. 27052, presentata il 23/07/2020 prot. Arpae n. 106384, contiene le seguenti imperfezioni: Quadro 4 (collocazione dell'impianto in zona vulnerabile ai nitrati), Quadro 5 (numero e tipologia di animali allevabili), Quadro 7 (imputazione delle acque meteoriche raccolte), Quadro 9 (dimensione corretta dei contenitori di stoccaggio dei liquami), Quadro 10 collocazione dell'impianto in zona vulnerabile ai nitrati);

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n.19 del 14/09/21 Sinadoc n. 12974) dal quale risulta che:

- l'allevamento è costituito da 4 porcilaie (A, B, C e D) per capi da ingrasso dal peso di circa 35 kg fino a 180 kg;
- il peso di arrivo dei suinetti non è costante, dipende dal periodo, dal mercato ed oscilla tra i 25 e i 40 kg;
- la potenzialità dell'allevamento è definita per un numero di capi di 1206;

- il numero di capi previsto per la porcilaia A è 0 e non sarà utilizzata;
- le porcilaie indicate con le lettere B-C-D presentano un pavimento pieno con area fessurata esterna, coperta. I sottogrigliati hanno un'altezza di circa 28 cm e vuotano in continuo per effetto di una pendenza tale da permettere il deflusso dei reflui, che sono quindi raccolti in un pozzetto in testata e tramite condotta giungono in apposita vasca. La pendenza del pavimento fa sì che nel sottogrigliato non vi sia mai accumulo di liquame. Al fine di migliorare la pulizia del sottogrigliato e per evitare che si formino depositi soprattutto nei mesi più caldi, l'azienda effettua un ricircolo immettendo in un pozzetto di testata una frazione già "maturata" del liquame, prelevato da una delle vasche in cui il liquame ha stazionato per abbastanza tempo da aver depositato parte della frazione grossolana. Non viene effettuato ricircolo con materiale fresco onde evitare di generare emissioni;
- che l'azienda attua la seguente MTD "Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido" prevista dalla DGR 968/2012;
- l'azienda non ha ancora effettuato la copertura delle vasche prevista dal "PAIR 2020" ed aderisce alla proroga prevista dalla DGR 1523 del 02/11/2020, che sposta i termini al 31/12/2021;
- è stato dichiarato, per la matrice emissioni in atmosfera, il rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. Attività n.20 del 14/09/21 Sinadoc 12974) dal quale risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche trattate mediante un sistema di depurazione costituito da n° 2 fosse Imhoff e n° 2 degrassatori;
- le acque reflue domestiche in uscita dai sopra descritti impianti di trattamento, recapitano su suolo mediante un sistema di sub irrigazione, costituito da n° 2 condotte disperdenti di 10 m. ciascuna, aventi complessivamente uno sviluppo pari a 20 metri lineari (potenzialità pari a 4 A.E.);

Riscontrato che:

- con nota prot. n. 119374 del 30/07/2021 è stato richiesto al Comune di Monticelli d'Ongina, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo, nonché il parere in merito alle emissioni in atmosfera ex art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot. Suap n. 6488 del 6/8/2021, assunta al prot. Arpaee n. 124349 del 9/8/2021 è stato acquisito il parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 7276 del 09/09/2021, assunta al prot. Arpaee n. 139277 in pari data, è stata acquisita l'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Monticelli d'Ongina (allegata al presente provvedimento), con la quale è stato autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche su suolo, come da istanza avanzata dalla Ditta Brioo Srl;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpaee n. 96/2019 di "*Istituzione incarichi di funzione in Arpaee Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)*", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019 e, quello in materia di Utilizzazione agronomica dall'istruttore assegnato all'Unità "Autorizzazioni complesse";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta "**Brioo Srl**" (C.F. 02206600203), avente sede legale in Pegognaga (MN), via Nazario Sauro n. 2, per l'attività di "*allevamento intensivo di suini*" svolta nello stabilimento sito in comune di Monticelli d'Ongina, via Speranza Nuova, Loc. Isola Serafini, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i.;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Monticelli d'Ongina rilasciata con con nota prot. n. 7276 del 09/09/2021, acquisita al prot. Arpae n. 139277 in pari data, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di impartire, le seguenti prescrizioni, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso sub-irrigazione, come anche indicate nella sopra citata Autorizzazione del Comune di Monticelli d'Ongina:

a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato (4 A.E.);

b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle fosse Imhoff e dei degrassatori; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

c) qualsiasi modifica rispetto ai sistemi di trattamento o modalità di scarico dovrà essere comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina e ad ARPAE (SAC e ST);

4. di impartire, per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. il capannone individuato come A nella Tavola "planimetria generale", deve rimanere dismesso e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua, secondo le modalità indicate nella Circolare della Regione Emilia Romagna del 6/3/2006 prot. n. AMB/AAM/06/22452;

2. nei restanti capannoni B, C, D **non possono essere allevati più di 1206 capi suini da ingrasso (30-180 kg) corrispondenti a 108,5 t di peso vivo**;

3. al momento della messa in esercizio dell'impianto, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti", tenendo conto delle anomalie segnalate in premessa. Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;

4. deve essere prodotta, **entro il 31/12/2021**, perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto ad albo professionale, attestante la perfetta tenuta delle vasche di stoccaggio dei liquami e delle fosse sottofessurate sottostanti al capannone A, e della vasca Z e le loro corrette dimensioni, così come definito all'Allegato III del Regolamento Regionale n. 3/2017. Tale documentazione dovrà essere corredata anche dalla Tavola "emissioni in atmosfera" e la "tavola generale delle linee fognarie", aggiornate;

5. i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/2017;

6. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;

7. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n.3/2017;

5. di dare atto, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, che:

- per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- resta fermo quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 e s.m.i.;

6. di fare salvo, per lo scarico di acque reflue domestiche su suolo, che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda che non potrà comunque essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per l'irrigazione di prodotti "mangiati crudi";

7. di dare atto, altresì, che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.